

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FORMICA e VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1971

#### Contributo statale per il Centro sperimentale di cinematografia e per la Cineteca nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Scopo di questo disegno di legge è quello di restituire al Centro sperimentale di cinematografia ed alla Cineteca nazionale autonomia e certezza di bilancio, così come vogliono la legge istitutiva ed altre disposizioni vigenti, la natura dei compiti ad essi affidati, i quali si proiettano nel tempo senza alcuna soluzione di continuità.

a) Il Centro sperimentale di cinematografia fu istituito formalmente con la legge 24 marzo 1942, n. 419, mentre di fatto il Centro stesso esisteva sin dal 13 aprile 1935 come trasformazione della Scuola nazionale di cinematografia che era parte dell'Accademia nazionale di musica di Santa Cecilia. Pertanto sino al 1942 si trattò di una organizzazione di fatto alle cui spese di funzionamento provvide in maniera diretta o indiretta l'allora Ministero della cultura popolare.

Con la legge n. 419 al Centro sperimentale fu attribuita personalità giuridica di diritto pubblico, ne furono fissate le attribuzioni e con l'articolo 3 della legge stessa fu previsto il finanziamento dell'ente che avveniva con assegnazione determinata annualmente dai Ministri delle finanze e della cultura popolare in misura non eccedente le lire 5.000.000 in relazione alle effettive necessità della gestione.

Nel settembre del 1943 il Centro sperimentale sospese di fatto ogni attività, licenziando quasi tutto il personale, per riaprire effettivamente soltanto nel 1947.

A causa della svalutazione della lira, che si era nel frattempo verificata, fu provveduto all'aumento del contributo statale con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 636. Con tale decreto si stabilì la modifica dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, numero 419, che fu così sostituito: « Alle spe-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se per il funzionamento del Centro viene provveduto con assegnazione determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non eccedente le lire 20.000.000 in relazione alle effettive necessità della gestione. Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

La rivalutazione dell'assegnazione si rivelò immediatamente insufficiente, sicchè fu provveduto a ripianare il *deficit* del bilancio con prelevamenti operati sul fondo, pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici, istituito con l'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, numero 958. Pertanto in quegli anni e sino al luglio del 1956 il finanziamento del Centro traeva origine da due diversi stanziamenti: l'uno di natura autonoma con carico sul bilancio del Ministero del tesoro e l'altro indiretto con prelevamento dal cosiddetto fondo dell'1 per cento.

Con la legge 31 luglio 1956, n. 897, il finanziamento dell'ente perdette ogni autonomia e restò definitivamente legato al fondo dell'1 per cento di cui all'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni. Infatti l'articolo 25 della ricordata legge n. 897 così si esprimeva: « L'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, numero 419, modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 636, è sostituito dal seguente: " Alle spese per il funzionamento del Centro sperimentale per la cinematografia viene provveduto con assegnazione determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non eccedente le lire 100.000.000 in relazione alle effettive necessità della gestione e prelevate dal fondo di 1 miliardo e 250 milioni di cui all'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni " ».

Con la sopra riportata disposizione il finanziamento del Centro perdette ogni autonomia, in contrasto con lo spirito della legge istitutiva, e fu fatto gravare in via principale ed esclusiva su un fondo previsto da leggi che avevano ed hanno carattere tempora-

neo. Si è verificato infatti più di una volta che, venuta a cadere una legge, la successiva di proroga o innovativa sia stata approvata con ritardi di sette o dieci mesi, come, ad esempio, si verificò nel 1956 tra la legge del 31 marzo 1955, n. 174, e la legge del 31 luglio 1956, n. 897, e nel 1965 tra la legge 11 agosto 1964, n. 694, e la legge 4 novembre 1965, n. 1213.

In questi periodi di carenza legislativa, venendo meno anche le ragioni giuridiche per l'esistenza del fondo da cui il Centro attingeva i suoi contributi, sono nate difficoltà di ordine inenarrabile per far fronte alla gestione corrente e soprattutto per il reperimento di anticipazioni da parte di istituti bancari. In altre parole, con la modifica apportata dall'articolo 25 della legge n. 897 del 31 luglio 1956 il Centro sperimentale di cinematografia fu privato della certezza del proprio finanziamento e costretto a farlo gravare, in concorrenza con tanti altri organismi di diritto e di fatto, su un fondo inizialmente destinato a manifestazioni di natura culturale.

Negli anni che sono intercorsi tra il 1956 e il novembre del 1965 lo stanziamento di lire 100.000.000 si dimostrò del tutto insufficiente, sicchè per ovviare all'evidente *deficit* che ogni anno si sarebbe verificato si ricorse alla finzione di denominare come « contributo ordinario » la somma di lire 100.000.000 e come « straordinario » la differenza occorrente per portare il bilancio al pareggio, differenza che fu sempre superiore al contributo ordinario.

Questa circostanza dette luogo a ripetuti rilievi degli organi di controllo, e specialmente della Corte dei conti, i quali potevano constatare che in via normale la gestione del Centro faceva fronte a spese ordinarie (stipendi, paghe, oneri riflessi, attività istituzionali) con entrate straordinarie che invece avrebbero dovuto essere impegnate e spese per esigenze di carattere straordinario.

Si è cercato di ovviare a quest'ultimo inconveniente con la legge n. 1213 del 4 novembre 1965, la quale, ribadendo il principio che il finanziamento del Centro dovesse gravare sul fondo speciale elevato a 1 mi-

liardo e 470.000.000, ha stabilito che la erogazione a favore del Centro fosse fissata in una somma annua non inferiore a lire 300 milioni. Leggendo la disposizione di cui al comma primo dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, si riporta la certezza che il legislatore ha voluto rovesciare le precedenti disposizioni che stabilivano un massimo al di là del quale non si poteva andare, mentre, fissando il minimo, ha lasciato alla potestà esecutiva la facoltà di adeguare il contributo alle effettive esigenze del Centro.

Senonchè, a parte il fatto che la norma in questione ripete per grandi linee la disposizione precedente che ha privato di fatto il Centro della certezza del bilancio, perchè anche il fondo di cui all'articolo 45 ha carattere transitorio, si deve porre in risalto che i margini di discrezionalità dell'autorità amministrativa sono venuti sempre più riducendosi, perchè, mentre da un lato il fondo è restato congelato, dall'altro le istanze sono aumentate per numero e per onerosità, sicchè il Centro è stato messo anche in una posizione di difficile convivenza con altre numerose istituzioni le quali ritengono che ogni milione assegnato in più al Centro sia sottratto alle proprie necessità.

b) La Cineteca nazionale, del cui finanziamento si parla in questo disegno di legge, è nata inizialmente come una collezione di film necessaria all'insegnamento della storia e critica del film nell'ambito dei corsi professionali promossi e organizzati dall'istituto.

Nel 1943 tutti i film della Cineteca, salvo pochi documentari sfuggiti soprattutto per iniziativa di alcuni dipendenti, furono sequestrati dai tedeschi, trasferiti in Germania e mai più recuperati nonostante ricerche svolte a tutti i livelli.

Faticosamente, alla riapertura del Centro nel 1947, si dette nuovo inizio alla formazione di un patrimonio filmistico. Ma è solo con la legge 29 dicembre 1949, n. 958, che si stabilisce per il produttore di film nazionali l'obbligo, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, di inviare gratuitamente copia nuova di ciascun film alla Ci-

neteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale di cinematografia.

È questo il primo atto pubblico nel quale si parla di tale organismo, inteso, però, come servizio del Centro sperimentale di cinematografia.

Negli anni che seguirono il Centro sperimentale di cinematografia ha provveduto con i propri mezzi e con un modesto contributo del Ministero del turismo e dello spettacolo, che fu di importo massimo di 10 milioni annui, a creare un complesso immobiliare (*blockhous* per materiale ininfiammabile, magazzini per l'ininfiammabile, sale per la visione di film eccetera), mobiliare e tecnico di vaste proporzioni, con un patrimonio di film che comprende la maggior parte dei film muti prodotti in Italia, la quasi totalità dei film sonori prodotti in Italia con speciale riguardo a quelli del dopoguerra e una grande parte dei film più importanti prodotti in ogni epoca dalle maggiori cinematografie del mondo.

È solo con la legge n. 1213 del 1965 che si stabiliscono per grandi linee i compiti della Cineteca nazionale e che si prevede un finanziamento non inferiore a 50 milioni di lire. Anche per questo contributo, che viene indicato come minimo dovuto, si sono appalesate per la rivalutazione le stesse difficoltà di cui si è fatto cenno a proposito del contributo a favore del Centro sperimentale, sicchè il contributo minimo è diventato il contributo massimo e tale è restato dal 1965 ad oggi.

\* \* \*

Il Centro sperimentale dal 1935 e sino alla legge istitutiva ebbe un contributo di lire 5.000.000. È da notare che si era in periodo di guerra e che la gestione dell'epoca non aveva oneri riguardanti la manutenzione straordinaria e l'equipaggiamento tecnico, che era stato fornito indipendentemente dal contributo. Basterebbe rivalutare quella somma per un coefficiente che non può essere inferiore a 120 per arrivare alla somma di lire 600.000.000. E tutto ciò senza tener conto che rispetto al 1942 il Centro ha

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

notevolmente aggiornato i propri compiti e li ha estesi al settore della televisione, dei *mass media*, nonché a quello della cultura cinematografica, organizzando e mettendo a disposizione del pubblico una biblioteca tra le più specializzate del mondo, un ufficio di documentazione, una sezione editoriale cui fanno capo fra l'altro la rivista « Bianco e Nero » e il « Filmlexicon degli autori e delle opere ».

Occorre sottolineare che nel disegno di legge si prevede che almeno 100 milioni siano destinati alla Cineteca nazionale. Circa la consistenza patrimoniale di questo servizio del Centro è stato sufficientemente detto. Occorre aggiungere che la più modesta cineteca del mondo, di quelle cioè che fanno capo alla FIAF (Fédération internationale des archives du film), possiede un bilancio, anche laddove essa sia parte di altri istituti come nel caso nostro, che è per lo meno il doppio di quello che si domanda per la Cineteca nazionale.

L'attività svolta e quella che si vuole e si potrebbe programmare su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alla collaborazione regionale, richiedono mezzi notevoli sia per l'accrescimento e la conservazione del patrimonio filmico, sia per una circolazione regolare, organica e culturalmente impegnata.

Con lo stanziamento di 600 milioni, di cui almeno 100 destinati alla Cineteca, il nostro Paese impegnerà una somma che è estremamente modesta rispetto a quanto viene speso per l'industria cinematografica pubblica e privata, rispetto alle dimensioni del nostro territorio, al prestigio di cui gode ovunque la nostra cinematografia, le cui più significative espressioni, proprio grazie all'opera di conservazione e tutela che la Cineteca nazionale ha fatto dei film del più remoto e vicino passato, siamo oggi in grado di far circolare e conoscere in ogni parte del mondo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Alle spese per il funzionamento del Centro sperimentale per la cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, e della Cineteca nazionale, i cui compiti sono stati stabiliti con l'articolo 43 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, viene provveduto annualmente, a partire dall'esercizio 1972, con lo stanziamento della somma di lire 600 milioni in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo. Di detto stanziamento lire 100 milioni almeno saranno destinate al funzionamento della Cineteca nazionale.

Lo stanziamento di cui sopra può essere oggetto di revisione quinquennale in relazione alle accertate necessità di sviluppo del Centro sperimentale per la cinematografia e della Cineteca nazionale, specialmente per attività da espletarsi nell'ambito dell'ordinamento regionale.

Il contributo statale, previsto dalla presente legge, ed altri contributi statali di natura straordinaria, nonché quelli eventualmente erogati da enti locali o da enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare del Centro sperimentale per la cinematografia.

**Art. 2.**

Sono abrogate le lettere *i)* ed *o)* del primo comma dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che prevedevano rispettivamente il finanziamento del Centro sperimentale per la cinematografia e della Cineteca nazionale con prelevamenti da effettuarsi dal fondo speciale di lire un miliardo 470 milioni di cui allo stesso articolo 45 della sopra citata legge.